



Professione Sicurezza

Applicativi per il settore edile



Vincenzo Mainardi

POS


per tipologie di cantiere

Terza edizione

Aggiornata al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.)

così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106



Vincenzo Mainardi
POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE

ISBN 13 978-88-8207-465-4
EAN 9 788882 074654

Professione Sicurezza, 23
Terza edizione, marzo 2012

Mainardi, Vincenzo <1959->

POS per tipologie di cantiere : ai sensi del Testo Unico sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 – D.Lgs. n. 106/2009 / Vincenzo Mainardi. – 3. ed. – Palermo : Grafill, 2012.

(Professione sicurezza ; 23)

ISBN 978-88-8207-465-4

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione.

344.450465 CDD-22

SBN PaI0241378

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di marzo 2012

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

1. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	p.	5
1.1. Che cos'è il POS (piano operativo di sicurezza)?.....	"	5
1.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?	"	5
1.3. Quali sono i contenuti obbligatori del POS?.....	"	6
1.4. Quali sono le differenze tra il POS e il PSC? Ecco perché occorrono più piani nello stesso cantiere	"	8
1.5. Il PIMUS fa parte del POS?.....	"	9
1.6. Le "Linee guida 2006"	"	9
1.7. La valutazione dell'idoneità tecnica delle imprese (ITP).....	"	10
1.8. Il POS nei cantieri senza coordinatore	"	11
1.9. Il POS nei lavori pubblici	"	12
2. LA NORMATIVA FONDAMENTALE	"	15
2.1. D.Lgs. n. 81/2008 – D.Lgs. n. 106/2009, nuovo Testo unico per la sicurezza del lavoro (T.U.S.L.).....	"	15
2.2. Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Recepimento della Direttiva cantieri)	"	15
2.3. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Contenuti minimi dei piani di sicurezza)	"	21
2.4. L'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Valutazione di idoneità tecnico professionale).....	"	23
2.5. D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti e degli appalti.....	"	25
3. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE"	"	27
3.1. Introduzione al software "POS per tipologie di cantiere"	"	27
3.2. Requisiti minimi hardware e software	"	27
3.3. Procedura per la richiesta della "password utente".....	"	27
3.4. Procedura per l'installazione del software	"	28
3.5. Procedura per la registrazione del software	"	29
4. ELEMENTI DEL SOFTWARE "POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE": LA FINESTRA DI LAVORO	"	30
4.1. Premessa	"	30
4.2. La Finestra di lavoro	"	30
4.3. La barra del titolo.....	"	32

4.4.	La barra dei menu ed il “menu File”	p.	32
4.5.	Il “menu Modifica”	”	33
4.6.	Il “menu Inserisci”	”	34
4.7.	Il “menu Formato”	”	34
4.8.	Il “menu Opzioni”	”	35
4.9.	Il “menu Utilità”	”	35
4.10.	Il “menu Collegamenti”	”	36
4.11.	Il “menu Help”	”	37
4.12.	La barra dei comandi	”	37
4.13.	La barra di formattazione	”	37
4.14.	Il righello	”	38
4.15.	La Lista dei files	”	38
4.16.	L’Area di lavoro	”	39
4.17.	Lavorare con POS per tipologie di cantiere.....	”	39
5.	COMPILARE UN POS UTILIZZANDO		
	IL SOFTWARE “POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE”	”	40
5.1.	Compilare il piano operativo con il “metodo per sezioni”	”	40
5.2.	Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo POS o un POS già esistente	”	41
5.3.	Creazione di un nuovo piano operativo di sicurezza (POS)	”	41
5.4.	Creare il piano operativo per lo specifico cantiere	”	43
5.5.	Selezione delle schede nella Sezione 9 e stampa del POS	”	45
5.6.	Elenco delle schede che costituiscono la Sezione 9 del piano	”	47
5.7.	Criticità particolari trattate nella Sezione 9b del piano	”	50
5.8.	Aggiornamento o riutilizzo di un POS.....	”	51
5.9.	Uso professionale del software “POS per tipologie di cantiere”	”	51
5.10.	“Utilità” e consultazione on-line del D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato	”	52
6.	ESEMPIO COMPLETO DI UN POS CORRETTAMENTE COMPILATO	”	53
6.1.	POS e ITP per un intervento di manutenzione su di un condominio	”	53
6.2.	Le nuove attività critiche nel cantiere: fotovoltaico, linee-vita, isolamento a cappotto	”	53
6.3.	Consultare ed utilizzare l’esempio di POS	”	53
7.	QUICK REFERENCE	”	136
7.1.	Informazioni rapide sul piano operativo di sicurezza	”	136
7.2.	Informazioni rapide sul software “POS per tipologie di cantiere”	”	137
	LICENZA D’USO DEL SOFTWARE	”	143
	SCHEDA DI REGISTRAZIONE	”	144

Capitolo 1

Il Piano Operativo di Sicurezza

▲ 1.1. Che cos'è il POS (piano operativo di sicurezza)?

Il POS è il “piano operativo di sicurezza” che le imprese redigono e presentano quando devono svolgere lavori in cantieri edili o di genio civile.

L'applicazione del POS ad oggi è quindi riferita esclusivamente ai “cantieri temporanei e mobili”, disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.); con il Titolo IV, il Decreto “81” (modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 “81-bis”) ha recepito nella nostra legislazione la cosiddetta “Direttiva Cantieri” (Direttiva 92/57 CE).

La particolarità del cantiere edile come noto consiste nella presenza sul luogo di lavoro di più datori di lavoro, che di fatto realizzano le opere appaltate dal committente.

Per questo motivo, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il Testo unico come prassi normale (negli altri ambienti di lavoro, cioè nelle aziende) pone interamente in capo al datore di lavoro, in edilizia sono state parzialmente trasferite al committente (e al suo delegato, il responsabile dei lavori). Non a caso costui ha come primo e principale adempimento l'attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15” del Testo unico.

Dall'adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali che hanno come obiettivo l'eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell'attività del cantiere edile: su mandato del committente il coordinatore prepara il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e ne controlla l'applicazione in fase di realizzazione dei lavori.

Tra gli adempimenti dell'impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

Il Titolo IV dà chiara applicazione a questo principio, imponendo a tutti i datori di lavoro l'obbligo di redigere e presentare il “piano operativo di sicurezza” (POS).

L'articolo 89 del Testo unico definisce il piano operativo come “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera *a*), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV”.

Il piano operativo di conseguenza altro non è che il noto documento di valutazione dei rischi (o DVR) che la singola impresa deve redigere in relazione al cantiere (luogo di lavoro) nel quale si appresta ad operare.

▲ 1.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da tutte le imprese che si apprestano ad entrare in cantiere (obbligo spettante al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera *g*) del più volte citato T.U.S.L.).

Il Testo unico definisce con chiarezza quali sono gli obblighi di trasmissione; le imprese operanti in subappalto o comunque subaffidatarie devono trasmettere il POS all'appaltatore dei lavori; questi a sua volta, dopo averne accertato la congruenza col proprio deve trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione (articolo 101, comma 3), il quale deve esaminarlo tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione.

Se ne deduce che le imprese che ricevono i lavori in appalto diretto dalla committente (imprese affidatarie) devono consegnare il piano operativo al coordinatore almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere; eventuali imprese subaffidatarie devono presentare il POS all'impresa affidataria con ulteriore anticipo, per consentire la prima verifica di congruenza e il successivo inoltro al coordinatore.

Al coordinatore spetta la verifica dell'idoneità del piano operativo, ed è bene sottolineare che l'esito positivo non è un mero atto dovuto conseguente al semplice ricevimento del POS.

Le imprese che vogliono entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, cureranno quindi la compilazione del piano con la massima cura, al fine di prevenire le eventuali necessarie richieste di modifica o integrazione del POS già presentato.

Abbiamo già visto che redigere e presentare il POS è un obbligo dell'impresa. Di conseguenza è indispensabile chiarire i concetti di lavoratore autonomo e di impresa.

Una attenta lettura delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, e delle conseguenti normative di recepimento, non lascia adito ad alcun dubbio. Ogni datore di lavoro che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o assimilabili costituisce "impresa".

Non è sostenibile per il datore di lavoro addurre il proprio status di "autonomo" (definizione ai fini fiscali), con lo scopo di essere esentati dagli obblighi che il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo alle imprese.

A ribadire l'ovvietà di quanto esposto è intervenuto già alcuni anni addietro il Ministero del Lavoro e della P.S. con la nota n. 418 del 22 febbraio 2001. Uno dei paragrafi conclusivi sintetizza le nozioni rispettivamente di "impresa" e "lavoratore autonomo", e recita come segue: "È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere."

Il Ministero nell'occasione chiarisce inoltre la coincidenza (ai fini dell'applicazione della "Direttiva cantieri") delle nozioni di "impresa" e di "datore di lavoro". Per la definizione di impresa, consultare anche l'articolo 2 (*Definizioni*) del recente Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

▲ 1.3. Quali sono i contenuti obbligatori del POS?

I contenuti del POS sono elencati all'Allegato XV del T.U.S.L. (*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*); il punto 3.2. si intitola *Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza* e riporta le informazioni indispensabili alla corretta redazione del POS.

Nell'esaminare per sommi capi i contenuti elencati al punto 3.2.1., dalla lettera a) alla lettera l), riteniamo utile evidenziare già che questa distinta costituisce – di fatto – il sommario di un piano operativo correttamente compilato nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.

Esaminando la parte precedente dell'Allegato XV, risulta evidente che al PSC è richiesta una notevole completezza (si può dire che la norma pretende “di tutto e di più” dal coordinatore per la progettazione).

I contenuti minimi richiesti per il POS, di conseguenza, risultano di più ridotta entità e riportabili ad una struttura più semplice. È verosimile che con questa scelta il legislatore abbia voluto evitare di caricare eccessivi oneri tecnici sulle imprese, anche in considerazione del fatto che la “progettazione della sicurezza” nel cantiere è per la gran parte già eseguita nel PSC (redatto da un tecnico appositamente incaricato).

I contenuti del POS sono elencati al punto 3.2.1. dell'Allegato, e sono raccolti in dieci punti elencati dalla lettera *a*) alla lettera *l*).

All'atto pratico questo elenco costituisce – di fatto – il sommario di un piano operativo correttamente compilato nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.

Nella Tabella 1 al termine del capitolo è rappresentato schematicamente lo sviluppo di un piano operativo ai sensi dell'Allegato XV.

Sotto la lettera *a*) sono indicati i dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze, nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi.

Alla lettera *b*) sono indicate le mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa.

Alla lettera *c*) sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative.

Alla lettera *d*) sono elencati ponteggi, opere provvisorie e macchine.

Alla lettera *e*) sono elencate sostanze e preparati pericolosi; devono essere allegate le relative schede di sicurezza.

Alla lettera *f*) è riportato l'esito del rapporto di valutazione del rumore. Ricordiamo al riguardo che uno specifico articolo del Testo unico è dedicato alla valutazione del rumore (articolo 190, Titolo VIII). In particolare il nuovo comma 5-*bis* prevede la possibilità di calcolare l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento “a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.” È quindi prevista la possibilità (ove sussistano le condizioni) di adempiere in via preliminare all'obbligo della valutazione senza fare ricorso a misure fonometriche.

Alla lettera *g*) sono indicate le misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). È questa una sezione solo apparentemente facoltativa, in cui l'impresa può e deve svolgere la valutazione dei rischi per le proprie lavorazioni con le relative misure di sicurezza.

Alla lettera *h*) sono da indicarsi le procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal coordinatore nel PSC. Quindi questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal PSC, in applicazione di quanto al punto 2.1.3. dell'allegato.

Alla lettera *i*) è da esporre l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Alla lettera *l*) è indicata la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro.

ro ai sensi degli articoli 36 e 37 del T.U.S.L.. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Oltre a quanto indicato, il T.U.S.L. ha anche previsto che del POS faccia parte il programma delle demolizioni di cui all'articolo 151 (*Ordine delle demolizioni*). Nel programma deve essere prevista la successione dei lavori di demolizione.

L'Allegato XV al decreto non prevede, nel citato elenco, ove debba essere inserito questo programma obbligatorio.

È però corretto ritenere che esso possa trovare collocazione:

- nelle misure integrative di cui alla lettera *g*);
- oppure, nelle procedure complementari o di dettaglio di cui alla lettera *h*); difatti se nel cantiere sono previste demolizioni significative, il coordinatore dovrebbe avere previsto in capo all'impresa l'obbligo di redigere il programma di cui all'articolo 151.

▲ 1.4. Quali sono le differenze tra il POS e il PSC? Ecco perché occorrono più piani nello stesso cantiere

Con l'evoluzione normativa avviata negli anni '90 del secolo scorso con la promulgazione dei decreti "626" e "494" (abrogati dal 2008), arrivata a compimento con il nuovo Testo unico (D.Lgs. n. 81/2008, modificato a seguito del correttivo D.Lgs. n. 106/2009), è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può affermare che – nell'ambito di una ritrovata e sicura coerenza – è chiarita la funzione del POS (piano operativo di sicurezza) così come del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente per quanto attiene la gestione del cantiere.

Il POS, come già precisato al precedente capitoletto 1.1., altro non è che il cosiddetto documento di valutazione dei rischi dell'impresa (DVR). La compilazione e trasmissione del POS è un'incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere, e quindi di norma per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quante sono le imprese.

Si ribadisce che il piano operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica diretta della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste; tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare.

Non a caso dal PSC è esclusa la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese (sono esclusi dal PSC in quanto devono essere valutati nel POS).

In nessun modo le norme in vigore attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere.

È questa invece la mansione prioritaria dell'attività dei coordinatori, durante la fase di progettazione con la redazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), imperniato sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed im-

pianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima accezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc..

Durante la fase di esecuzione il coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (il quale evidentemente si configura come un “piano-quadro”, integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro affidatari o subaffidatari, ed aggiornabile qualora necessario).

A titolo informativo, segnaliamo che i contenuti del PSC sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m. all’articolo 100 ed all’Allegato XV, punto 2.

▲ 1.5. Il PIMUS fa parte del POS?

Il Testo unico per la sicurezza (articolo 136) impone nei cantieri ove si prevede l’uso di ponteggi la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio; questo piano è noto tra gli addetti ai lavori con l’acronimo “PIMUS” (o “Pi.M.U.S.”) ed a tutti gli effetti è il piano di sicurezza del ponteggio. I contenuti del piano del ponteggio sono riportati nell’Allegato XXII.

Il PIMUS era già obbligatorio dal 2005, in applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 ora abrogato, e proprio in occasione del dibattito e dell’attività divulgativa relativa ai contenuti del piano, diversi soggetti osservarono che nel settore dei cantieri temporanei o mobili il PIMUS deve ritenersi parte integrante del piano operativo di sicurezza.

Non vi è ad oggi un obbligo di legge in questo senso, tuttavia riteniamo utile suggerire che – laddove l’impresa preveda tra le proprie attività l’installazione del ponteggio – il PIMUS (che in ogni modo deve essere prodotto) se già disponibile sia allegato al POS o trasmesso insieme allo stesso.

▲ 1.6. Le “Linee guida 2006”

Il 1° marzo 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003”. Le Linee guida sono state elaborate da organi di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome; il documento non ha quindi valore di legge, ma si propone di orientare prima di tutto i committenti ed i coordinatori ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, naturalmente col fine ultimo di una maggiore utilità per la salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore delle costruzioni.

Il D.P.R. n. 222/2003 noto anche come “Regolamento piani di sicurezza nei cantieri” (e che peraltro in relazione al POS si applicava solo al settore pubblico!) è di fatto superato; la medesima materia è difatti disciplinata con l’Allegato XV.

Peraltro i contenuti minimi del piano operativo nel Decreto “81” oggi in vigore sono rimasti gli stessi già elencati nel precedente “222”. Non è quindi sbagliato richiamare le indicazioni delle Linee guida, espresse a suo tempo in relazione all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 222/2003, ed ora applicabili al punto 3.2.1. dell’Allegato XV.

In relazione all’elenco dei contenuti, di cui al punto 3.2.1. merita soffermarsi brevemente sulle note alle lettere *i*) ed *h*).

Alla lettera *i*) è richiesto l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Le Linee guida suggeriscono che l’elenco dei dpi indichi:

- quali dpi sono stati forniti ai lavoratori del cantiere;
- quale protezione offrono;

- quando si usano;
- chi li fornisce;
- quando li fornisce.

Alla lettera *l*) è richiesta la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Le linee suggeriscono che la documentazione contenga le seguenti informazioni in relazione alla mansione:

- tipo di iniziativa formativa o informativa svolta;
- contenuti e durata dei corsi;
- nominativi dei lavoratori che vi hanno partecipato;
- eventuali abilitazioni (idoneità conseguite per specifiche mansioni).

È consigliabile che le imprese, nella stesura dei POS, si attengano alle indicazioni contenute nelle linee. Lo schema che segue al termine di questo capitolo, esemplificato in Tabella 1 ed a cui fa riferimento il software **POS per tipologie di cantiere – Terza edizione**, recepisce le indicazioni delle Linee guida 2006.

▲ 1.7. La valutazione dell'idoneità tecnica delle imprese (ITP)

Il nuovo Testo unico ha introdotto una serie di elementi minimi obbligatori che l'impresa deve produrre ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale (o ITP).

Ricordiamo che il committente (anche per mezzo dei suoi delegati o agenti tecnici) deve obbligatoriamente valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese, pertanto le imprese stesse sono di fatto tenute obbligatoriamente a presentare la documentazione necessaria. L'elenco di questi documenti si trova nell'Allegato XVII (che può essere consultato in rassegna normativa nel capitolo 2).

Consigliamo quindi di completare il POS (compilato attenendosi alle Linee guida) con le informazioni e con gli allegati necessari per la valutazione di idoneità tecnico professionale:

- indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 (obbligatorio solo per l'impresa affidataria);
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo (seguita da fotocopia di documento di identità del datore di lavoro, in corso di validità).

Tra i documenti che si richiede di allegare vi è il DVR (documento di valutazione dei rischi). Va peraltro detto che a tale richiesta l'impresa può adempiere con la presentazione del POS completo e correttamente compilato, in quanto come noto il piano operativo altro non è che il DVR riferito allo specifico cantiere.

In relazione alla ITP, la valutazione che il committente deve fare è comunque una valutazione di merito, da cui risulti l'idoneità dell'impresa a fronte dei lavori affidati, in quanto dotata di

capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature (al riguardo vedi D.Lgs. n. 81/2008, articolo 89, comma 1, lettera l)).

Di conseguenza, è quanto mai opportuno (e il committente può richiederlo) allegare quantomeno anche la seguente documentazione:

- fotocopia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;
- fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione.

In passato, ai fini della valutazione di ITP era anche necessario presentare i seguenti documenti:

- fotocopia degli atti di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- fotocopia del libro matricola.

Peraltro questi ultimi non consentivano valutazioni di merito sull'idoneità, ma erano solo elementi di riscontro dell'adempimento di obblighi di legge, dai quali l'impresa non può esimersi.

Il nuovo T.U.S.L. ha previsto, solo per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, la possibilità di dimostrare l'idoneità professionale presentando il certificato di iscrizione alla CCIAA e autocertificando il possesso degli altri requisiti.

Lo schema di POS che si sviluppa con il software **POS per tipologie di cantiere** è già predisposto per riportare tutte le informazioni e allegati necessari per la valutazione di idoneità tecnico professionale (vedi al riguardo le Sezioni 1 e 13 del modello di piano).

Tra le utilità è presente il modello per autocertificare, nei casi previsti.

L'iter relativo alla valutazione di un'impresa che deve entrare in cantiere a seguito di subappalto è relativamente semplice. L'affidatario individua il subappaltatore, e chiede al committente di autorizzare il subappalto e l'accesso al cantiere; sempre l'affidatario richiede e riceve dal subappaltatore il POS/ITP già integrato ai fini della valutazione, e lo trasmette alla committente ed al coordinatore ai fini delle valutazioni necessarie per autorizzare il subappalto e l'accesso al cantiere.

Questa procedura nelle sue linee generali viene ad essere uguale ed obbligatoria tanto nei lavori privati che nei lavori pubblici.

Potrebbe essere diversa la valutazione dell'idoneità dell'affidatario (l'appaltatore principale, come definito all'articolo 89, comma 1, lettera i) del T.U.S.L. Difatti – giustamente – il committente o responsabile dei lavori potrebbe volere valutare l'idoneità tecnica di un'impresa *prima* di affidare i lavori: di conseguenza essendo già disponibile il PSC verrà richiesto di presentare idonea documentazione di ITP ad ogni impresa invitata a presentare offerta.

▲ 1.8. Il POS nei cantieri senza coordinatore

Nei casi previsti dall'articolo 90, comma 3 del T.U.S.L., il committente non nomina il coordinatore per la progettazione né di conseguenza (comma 4) il coordinatore per l'esecuzione.

In questi casi l'impresa predisporrà comunque il proprio POS, opportunamente integrato ai fini della valutazione di idoneità tecnica di cui al precedente capitoletto 1.7, e non potendolo consegnare al coordinatore (non nominato) lo trasmetterà al committente (o al responsabile dei lavori), o al suo agente tecnico (il direttore dei lavori) per le valutazioni di rito.

▲ 1.9. Il POS nei lavori pubblici

I lavori pubblici, che incidono significativamente nel settore dell'industria delle costruzioni, sono disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero il nuovo "Codice dei contratti e degli appalti", che riforma tutto il settore degli appalti pubblici, ivi compresi gli appalti per lavori.

L'articolo 131 del nuovo codice, in relazione ai piani di sicurezza nei cantieri di lavori ribadisce l'obbligo di presentazione di PSC, PSS e POS e di evidenza dei costi della sicurezza.

Il POS è qui definito come "un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo...".

Per quanto attiene la regolamentazione dei piani di sicurezza si è già accennato che, in relazione al piano operativo, i contenuti oggi disciplinati dal nuovo T.U.S.L. non si discostano significativamente dal Regolamento piani di sicurezza emanato in precedenza (D.P.R. n. 222/2003).

Si può quindi affermare che il piano operativo conforme al nuovo Testo unico per la sicurezza del lavoro è altresì conforme alle norme già in vigore nel settore dei lavori pubblici.

Il piano realizzato utilizzando il "metodo per sezioni", con il software **POS per tipologie di cantiere – Terza edizione**, se correttamente compilato soddisfa appieno i requisiti richiesti ai POS degli appaltatori o subappaltatori di lavori pubblici, oltre ad essere (come già accennato) funzionale alla dimostrazione di ITP.

Nel settore pubblico, l'articolo 131 prevede, nei cantieri ove non è stato predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, che l'appaltatore presenti il piano sostitutivo (PSS).

Brevemente, segnaliamo che il piano sostitutivo somma i contenuti del PSC e quelli del POS dell'appaltatore.

In assenza del coordinatore per la progettazione che normalmente predispone il PSC, spetta difatti all'appaltatore pianificare la sicurezza in cantiere, aggiungendo al PSS anche gli elementi contenuti nel POS della sua impresa. In nessun modo quindi si può ritenere che il PSS sia semplicemente un POS con un titolo diverso.

Tabella 1

Schema per lo sviluppo del piano operativo con il software POS per tipologie di cantiere, con il metodo per sezioni in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.) s.m.

N°	Sezione o capitolo del POS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
1	Copertina ed intestazione	Riferimento sommario all'opera, identificazione del documento come POS ai sensi articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008, e articolo 131 D.Lgs. n. 163/2006; sottoscrizione del datore di lavoro.	
2	Sommario	Elenco delle sezioni di cui si compone il piano.	
3	Dati identificativi	Dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze,	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. lettera a); D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XVII, 01

N°	Sezione o capitolo del POS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
		nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi. L'impresa affidataria può indicare qui il nominativo del soggetto incaricato di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 97.	
4	Mansioni svolte in cantiere	Mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera b)
5	Attività di cantiere	Sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera c)
6	Opere provvisorie, macchine	Sono elencati ponteggi, opere provvisorie e macchine; l'elenco deve riportare solo i mezzi di cui è previsto l'uso nel cantiere.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera d); Linee guida (4.3.1.)
7	Sostanze pericolose	Sostanze e preparati pericolosi; dovranno essere allegate le relative schede di sicurezza.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera e)
8	Rumore	Esito del rapporto di valutazione del rumore. L'impresa deve verificare la compatibilità della propria valutazione con lo specifico cantiere.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera f); Linee guida (4.3.1.)
9	Misure preventive e protettive integrative	Misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). È opportuno che in questa sezione l'impresa inserisca la valutazione dei rischi e le misure per le proprie lavorazioni, con le schede di sicurezza ulteriormente integrabili. Nel caso siano previste demolizioni, programma con la successione delle demolizioni (obbligatorio).	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera g); D.Lgs. n. 81/2008, Art. 151 (demolizioni); Linee guida (4.3.1.)
10	Procedure complementari o di dettaglio	Procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal Coordinatore nel PSC. Quindi questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera h)
11	DPI	Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; l'elenco può essere redatto con le indicazioni di cui alle Linee guida.	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera i); Linee guida (4.3.1.)
12	Informazione e formazione	Documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere; anche in questo caso la documentazione può essere	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, 3.2.1., lettera l); Linee guida (4.3.1.)

N°	Sezione o capitolo del POS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
		predisposta secondo le indicazioni di cui alle Linee guida.	
13	Allegati	Il POS deve essere integrato con i necessari allegati, con particolare riferimento alle sezioni 8 e 12 ed alla sezione 7 se necessario. Inoltre, ai fini della valutazione dell' idoneità tecnica, l'impresa dovrà allegare gli altri documenti necessari ai sensi dell' Allegato XV al Testo unico sicurezza. Al POS potrà essere allegato anche il PIMUS qualora ricorrà l'obbligatorietà.	
	Ai fini della completezza del POS	<ul style="list-style-type: none"> a) Schede di sicurezza relative a sostanze e preparati pericolosi usati nel cantiere; b) Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere; 	
	Ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale (*)	<p>N.B.: All'impresa affidataria è richiesto il nominativo del soggetto incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008 (l'informazione può essere data nella Sez. 3 – dati identificativi).</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Certificato di iscrizione alla CCIAA; d) DURC in corso di validità; e) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (con firma in originale); e-bis) Documento di identità in corso di validità, del datore di lavoro/legale rappresentante. <p>È inoltre opportuno (e può essere richiesto) allegare i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi; g) Fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione. 	D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XVII (documentazione integrativa indispensabile ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale dell'impresa)

Il POS deve essere conforme, oltre che agli obblighi di legge e regolamento, ad eventuali specifiche di capitolato. Nello sviluppo dello schema di POS e nei testi suggeriti per la compilazione si fa riferimento anche alle "Linee guida 2006"; per eventuali chiarimenti consultare anche il capitoletto 1.6. in questo manuale.

() per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI l'impresa può dimostrare la propria idoneità allegando il certificato di iscrizione alla CCIAA e avvalendosi della facoltà di autocertificare il possesso degli altri requisiti; vedi articolo 90, comma 9, lettera a).*

Capitolo 2

La normativa fondamentale

▲ 2.1. D.Lgs. n. 81/2008 – D.Lgs. n. 106/2009, nuovo Testo unico per la sicurezza del lavoro (T.U.S.L.)

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il riferimento normativo principale per l'impresa che deve redigere il POS, ma più in generale in quanto nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro è la norma fondamentale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'impresa che opera nel settore delle costruzioni si riferirà a molti dei titoli di questa norma, nonché agli allegati. Di seguito ci limitiamo a riportare alcuni stralci fondamentali per la compilazione del piano operativo. Il Titolo IV del T.U.S.L. ricalca il noto D.Lgs. n. 494/1996 ora abrogato. L'Allegato XV disciplina i piani di sicurezza nei cantieri di lavori, ed in particolare in relazione all'uso del software **POS per tipologie di cantiere** allegato elenca i contenuti del piano operativo di sicurezza.

▲ 2.2. Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Recepimento della Direttiva cantieri)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (Stralcio)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

[G.U.R.I. 30-04-2008, N. 101 – S.O. N. 108]

Testo coordinato con:

Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (G.U.R.I. 2-08-2008, n. 180)

Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (G.U.R.I. 21-08-2008, n. 195 – s.o. n. 196)

Legge 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. (G.U.R.I. 14-07-2009, n. 161 – s.o. n. 110)

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U.R.I. 5-08-2009, n. 180 – s.o. n. 142)

(omissis)

Titolo IV
Cantieri temporanei o mobili

Capo I
*Misure per la salute
e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*

Art. 88

Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
 - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
 - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
 - f) ai lavori svolti in mare;
 - g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
- g-bis)* ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X;
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X.¹

Art. 89

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pub-

¹ Lettera inserita dall'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

- blica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.²
 - d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
 - e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
 - f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non perano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;³
 - g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
 - h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV;
 - i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;⁴
 - i-bis*) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;⁵

² Lettera sostituita dall'articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il testo previgente era il seguente:

“c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;”.

³ Lettera modificata dall'articolo 58, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

⁴ Comma modificato dall'articolo 58 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

⁵ Lettera inserita dall'articolo 58 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.⁶

Artt. 90÷94

(*omissis*)

Art. 95

Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;⁷
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;⁸
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

⁶ Lettera modificata dall'articolo 58 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

⁷ Lettera modificata dall'articolo 63, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

⁸ Lettera modificata dall'articolo 63, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

1-*bis*. La previsione di cui al comma 1, lettera *g*), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.⁹

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera *a*), all'articolo 26, commi 1, lettera *b*), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.¹⁰

Art. 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.¹¹

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'Allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-*bis*. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.¹²

3-*ter*. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.¹³

Artt. 98÷100

(omissis)

Art. 101

Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

⁹ Comma inserito dall'articolo 64, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

¹⁰ Comma sostituito dall'articolo 64, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il testo precedente era il seguente:

“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera *a*), all'articolo 18, comma 1, lettera *z*), e all'articolo 26, commi 1, lettera *b*), e 3.”

¹¹ Comma modificato dall'articolo 65, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

¹² Comma inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

¹³ Comma inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103¹⁴

Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)

(omissis)

¹⁴ Articolo abrogato dall'articolo 68, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il testo previgente era il seguente, i cui contenuti peraltro sono stati trasfusi nell'articolo 90, comma 5-bis:

“1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.